



Comune di Pozzolengo
 Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 5

In data: 30.03.2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza **ordinaria** di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente
FRACCHIA FRANCESCO (CONSIGLIERE)	Assente
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente
TERRAROLI PAOLA (CONSIGLIERE)	Presente
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)	Presente
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Presente
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Presente
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Presente
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente
GHITTORELLI MATTEO (CONSIGLIERE)	Presente

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA VALERIA FERRO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle*

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

EVIDENZIATO che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per l'anno 2016, per gli oggetti di imposta insistenti in questo Comune di Pozzolengo, per:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- Immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'art. 2 DL 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;
- terreni agricoli (tomando ad essere applicabili, per effetto del comma 13 art. 1 L. 208/2015, i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

EVIDENZIATO inoltre che, per l'anno 2016., è altrettanto rilevante la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU:

((0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2016 sono riassunte nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,96	FABBRICATI – AREE FABBRICABILI
RIDOTTA	0,60	ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e Finanze prot. n.5343 in data 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del MEF prot. n.4033 del 28/02/2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n° 8 - Astenuti n. 4 (Calabresi, Gangemi, Pietropoli, Ghittorelli) su n° 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,96	FABBRICATI – AREE FABBRICABILI
RIDOTTA	0,60	ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le vigenti disposizioni normative;
- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
 - a) Responsabile servizio interessato,
 - b) Responsabile del servizio finanziario,
 - c) dell'organo di revisione,

DELIBERA

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote IMU per l'anno 2016 come dettagliate in premessa;

ATTESA l'urgenza di provvedere, su proposta del Sindaco,

CON VOTI favorevoli n° 8 - Astenuti n. 4 (Calabresi, Gangemi, Pietropoli, Ghittorelli) su n° 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO BELLINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 151 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, 11/04/2016

L'Istruttore Amministrativo
F.to (Laura Boldrini)

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Li,

L'Istruttore Amministrativo
F.to (Laura Boldrini)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Funzionario Delegato
(Laura Boldrini)

COMUNE DI POZZOLENGO – BRESCIA

PARERE DEL REVISORE

*SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE CONSILIARE DELLE
ALIQUOTE IUC 2016 (ARTICOLATA NELLE SUE COMPONENTI IMU-
TARI-TASI),*

NONCHE'

*SUL PIANO FINANZIARIO E SULLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI
2016*

NONCHE' SULLE ALIQUOTE TASI 2016

*AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 239, COMMA I , lett B, n 1 e 7
del TUEL*

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Gennaio il sottoscritto Dott Paolo Pasetto, revisore dei Conti del Comune di Pozzolengo ai sensi dell'art 234 e seguenti del TUEL, ha preso visione delle seguenti proposte di delibere di approvazione e relativi allegati:

- 1) Aliquote IUC (imposta unica comunale) nelle sue articolazioni IMU-TARI-TASI per l'annualita' 2016;
- 2) Piano finanziario TARI per il 2016 (composto da piano economico e relazione illustrativa del servizio di gestione dei rifiuti) nonche' delle tariffe relative;
- 3) Aliquote TASI per l'annualita' 2016

rilevato che

- Il piano finanziario TARI evidenzia le modalita' di gestione del ciclo dei rifiuti, gli obiettivi e ne evidenzia i costi relativi;
- Le tariffe TARI indicate prevedono la copertura integrale dei relativi costi;
- Con la legge finanziaria per l'anno 2016 e' fatto divieto di aumentare le aliquote dei tributi locali rispetto a quelle deliberate per l'anno 2015 , ad esclusione della TARI;

- Con le proposte di approvazione consiliare di cui all'oggetto risultano pertanto confermate le aliquote IMU e TASI applicate per l'anno 2015 in conformita' ai precetti di legge

visto

il parere favorevole di regolarita' tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Arrighi Cristiana ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di adozione delle aliquote IUC 2016, al piano finanziario della TARI per l'annualita' 2016 ed alle tariffe correlate, nonche' alla deliberazione dell'aliquota TASI per l'annualita' 2016.

Dalla Sede Comunale li' 20 gennaio 2016

Il Revisore dei Conti

Pado Pasetto



COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

UFFICIO RAGIONERIA-

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA

CONSIGLIO COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 30 MAR 2016

O G G E T T O :

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER
L'ANNO 2016.

PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si propone l'adozione di un atto deliberativo in ordine
all'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

COMUNALE N° 5 DEL 30 MAR 2016

SERVIZIO RAGIONERIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrate alla cat. D) in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità

TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 23 MAR 2010



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrate alla cat. D) in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità:

CONTABILE TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 23 MAR 2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrate alla cat. D) responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E' INSUFFICIENTE.

La spesa / L'entrata viene imputata / liquidata / incamerata ai seguenti capitoli:

• Capitolo _____ Denominazione" _____ "

Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

• Capitolo _____ Denominazione" _____ "

Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

• Capitolo _____ Denominazione" _____ "

Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

• Capitolo _____ Denominazione" _____ "

Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

• Capitolo _____ Denominazione" _____ "

Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

• Capitolo _____ Denominazione" _____ "

Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

Pozzolengo, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dott.ssa Cristiana Arrighi)